



11628.16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 2561/2015

Cron. 11628

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI MACIOCE

- Presidente - Ud. 12/04/2016

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Rel. Consigliere - PU

Dott. AMELIA TORRICE

- Consigliere -

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2561-2015 proposto da:

CG

C.F. X

, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE U. TUPINI 113, presso lo

studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -**contro**

2016

1463

CONSIGLIO X

;

- **intimato** -

Nonché da:

CONSIGLIO X

C.F. X , in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CG ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1187/2014 della CORTE D'APPELLO
di SALERNO, depositata il 11/11/2014 R.G.N. 1427/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;

udito l'Avvocato CORBO NICOLA;

udito l'Avvocato GIACOBBE DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale assorbito ricorso
incidentale condizionato.

3 2561-15 ud 12-4-16 n.5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno resa in sede di opposizione ad ordinanza del medesimo giudice, rigettava la domanda di CG , proposta nei confronti del Consiglio X , avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatogli dal predetto Consiglio.

A base del *decisum*, e per quello che interessa in questa sede, la Corte del merito poneva, innanzitutto, il fondante rilievo che, nella specie ,dovevano ritenersi rispettati i termini del procedimento disciplinare di cui all'art. 55 bis del dlgs n.165 del 2001 e tanto tenuto conto della intervenuta sospensione, disposta ai sensi del richiamato art. 55, del predetto procedimento. Nel merito, poi, la Corte distrettuale considerava, ex sentenza penale n. 414 del 2011 della Corte di Appello di Salerno, sussistenti gli estremi della incolpazione di cui al capo c) della contestazione e giustificato il licenziamento per aver tenuto il C un comportamento,manifestante una preoccupante attitudine a commettere reati violenti,lesivo dell'immagine della P.A. Sottolineava, infine, la Corte distrettuale, che la riammissione in servizio *ope iudicis* producendo effetti meramente caducatori del provvedimento espulsivo non poteva che determinare il ripristino con effetti *ex tunc* del rapporto di lavoro e conseguentemente la P.A. ben avrebbe potuto prendere in considerazione la violazione dell'obbligo di fedeltà e del divieto di svolgere attività lavorative ulteriori con riferimento al periodo antecedente il predetto ripristino del rapporto di lavoro.

Avverso questa sentenza il C ricorre in cassazione sulla base di tre censure.

Resiste con controricorso la parte intimata che a sua volta propone impugnazione incidentale condizionata sostenuta da due censure.

Il C deposita note di replica alle conclusioni del P.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale il C , deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e ss del dlgs n. 165 del 2001, sostiene l'erroneità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto, nella verifica del rispetto dei termini del procedimento disciplinare, che la sospensione di detto procedimento non gli è stata mai comunicata con conseguente irrilevanza di detta sospensione e, quindi, violazione dei predetti termini.

La censura è infondata.

Invero, come sottolineato, dalla Corte del merito la richiamata normativa non prevede alcuna comunicazione al dipendente della sospensione del procedimento disciplinare.

Né un onere di tal genere a carico della P.A. è desumibile dalla complessiva disciplina regolante il procedimento disciplinare poiché trattandosi di normativa procedimentale prevedente specifici termini e decadenze è di stretta interpretazione sicché non può, certamente, ritenersi sussistente in via di deduzione un onere del genere implicante tra l'altro la decadenza da parte della P.A. dall'azione disciplinare.

Del resto le comunicazioni che devono essere fatte al dipendente sono espressamente specificate nell'art. 55 bis del dlgs n. 165 del 2001, sicché in mancanza di una espressa previsione della comunicazione della sospensione del procedimento disciplinare, questa non può essere meramente desunta. D'altro canto non è ravvisabile, e non è allegato, nella mancanza di questa previsione, alcuna violazione del diritto di difesa, considerato anche che la sospensione del procedimento disciplinare è posta a favore dell'incolpato e non certo della P.A.

Con la seconda censura del ricorso principale il C , denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e ss del dlgs n. 165 del 2001, sostiene che la sentenza impugnata è errata per aver i giudici di appello ritenuto che la contestazione di addebito al C fosse idonea a giustificare il licenziamento, mentre non lo era affatto in quanto carente del requisito della specificità. Assume al riguardo il C , richiamando il capo d'incolpazione sub c), che non vi è coincidenza dell'incolpazione con la fattispecie sanzionatoria e sostiene che il Consiglio X non ha proceduto ad una analitica e specifica contestazione dei fatti addebitati e delle norme sanzionatorie applicabili con conseguente lesione del diritto di difesa.

La censura non può essere accolta.

Invero tutte le questioni di cui al motivo in esame non risultano trattate nelle sentenza impugnata ed il C in violazione del principio di specificità del ricorso di cui agli artt. 366 n.6 e 369 n.4 cpc non allega in maniera circostanziata in quale atto processuale del giudizio di merito siffatte questioni sono state sollevate ed in quali termini sicché le stesse vanno considerate sollevate per la prima volta solo nel giudizio di legittimità e come tali sono inammissibili.

Infatti secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta

deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. 21 febbraio 2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).

D'altro canto deve comunque rilevare che la contestazione di cui trattasi, alla stregua di quanto riportato nel ricorso principale, fa riferimento alle condotte suscettibili di nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione in violazione dell'art. 2, comma 2, del dpcm 28 novembre 2000 recante il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La Corte del merito nel valutare la giustificatezza del licenziamento sotto il profilo in esame ritiene che trattasi di un comportamento gravissimo che integra violazione palese dell'art. 2 del detto dpcm, emesso ai sensi del dlgs n.29 del 1993 art. 58 bis, come statuito dal dlgs n. 80 del 1997 art.27 il quale prevede che "il dipendente ... non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti di ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possono nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione". E proprio sulla violazione di tale divieto che la Corte del merito esprime la valutazione della predetta giustificatezza.

Il *dictum* della sentenza impugnata si fonda, pertanto, sulla stretta correlazione tra incolpazione e sanzione.

Con la terza critica il ricorrente principale, allegando violazione falsa applicazione di tutte le norme rubricate in precedenza censura la sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuto, con riferimento al capo d'incolpazione di cui alla lettera d), la relativa eventuale rilevanza stante, per effetto del provvedimento giudiziale, il ripristino con effetti *ex tunc* del rapporto di lavoro.

La critica rimane assorbita per la non decisività della questione sollevata atteso che la Corte del merito fonda il suo *decisum* sul diverso capo d'incolpazione sub lettera c).

Il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale per il principio della soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso e della non ricorrenza di detti

presupposti per il ricorrente incidentale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate E. 3000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso e della non ricorrenza di detti presupposti per il ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 aprile 2016

Il Presidente

Dott. Luigi Macioce

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano

